(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 22 novembre 1996

adottata dal Consiglio in base agli articoli J.3 e K.3 del trattato sull'Unione europea relativo a misure di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa, adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

(96/668/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e K.3, paragrafo 2, lettera b),

visti gli orientamenti generali dati dal Consiglio europeo di Firenze del 21–22 giugno 1996,

considerando che un paese terzo ha adottato talune leggi, regolamenti e altri atti legislativi con l'intento di disciplinare l'attività di persone fisiche o giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea;

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali leggi, regolamenti ed altri strumenti legislativi, violano il diritto internazionale;

considerando che tali atti normativi, ivi compresi regolamenti ed altri strumenti legislativi, ed azioni su di essi basate o da essi derivanti, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito ed avere effetti negativi sugli interessi dell'Unione europea e su quelli delle persone fisiche e giuridiche menzionate;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2271/96 [1] al fine di tutelare gli interessi della Comunità e delle persone fisiche e giuridiche, esercitando i diritti sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, in queste circostanze eccezionali, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per assicurare la protezione degli interessi delle persone fisiche e giuridiche sopracitate, nella misura in cui tale protezione non è garantita ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio;

considerando che la presente azione comune e il regolamento (CE) n. 2271/96 rappresentano un sistema integrato che coinvolge la Comunità e gli Stati membri, ciascuno secondo le rispettive competenze,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ciascuno Stato membro adotta le misure che ritiene necessarie per proteggere gli interessi di qualsiasi persona di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 e colpita dall'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, inclusi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, e delle azioni su di esso basate o da esso derivanti, nella misura in cui tali interessi non sono protetti a norma del presente regolamento.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

[1] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.